



Decreto Reggenziale 27 Gennaio 1923 N. 2.

(Decreto Reggenziale in materia elettorale)

Art. 1.

- Il Consiglio Grande e Generale, per dimissioni ed altre cause straordinarie essendo venuto a perdere oltre la metà più uno dei suoi membri, condizioni appellante la sua totale rinnovazione(1), è sciolto.

Art. 2.

- Per il giorno di Domenica 4 Marzo 1923 sono convocati i comizi per le elezioni generali del Consiglio Grande e Generale, da avvenire e svolgersi secondo la Legge Elettorale 15 Ottobre 1920.

Art. 3.

- Sino all'assunzione del nuovo Consiglio, coloro che rivestivano la carica di membri del Consiglio Grande e Generale testè sciolto, sono confermati negli incarichi da quella derivanti per il disbrigo della ordinaria amministrazione e delle solite mansioni.

(1) Art.8 e 11 Legge 15 Ottobre 1920.